

Tutela e valorizzazione del Patrimonio mondiale dell'Umanità

Nelle splendide cornici delle Residenze reali dei Savoia, La Reggia della Venaria Reale, il Castello di Racconigi ed il Palazzo Reale, beni iscritti nel 1997 nella Lista del patrimonio culturale dell'umanità si è tenuta, su iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali, la III Conferenza Nazionale dei Siti Unesco. Dopo le Conferenze di Noto (2003) e Paestum (2004) l'Italia, attraverso le testimonianze dei rappresentanti dei siti, si sofferma sullo stato di attuazione dei Piani di gestione. È l'occasione per definire le politiche di sviluppo fondate sul corretto utilizzo e sulla tutela del patrimonio. Gazzetta ambiente torna sull'argomento con l'intervista al Sottosegretario on. Bono, a cura di Ilaria Anselmo, in cui si discorre di turismo culturale, sviluppo sostenibile, obbligo delle Regioni di rispettare le convenzioni internazionali e ruolo italiano nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Si torna a parlare anche del caso delle Ville Palladiane, definito di recente dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto che ha accolto integralmente i ricorsi delle Associazioni ambientaliste promossi contro l'approvazione del progetto A 31 Valdastico Sud.

Siti Unesco e turismo culturale

Intervista al Sottosegretario ai beni culturali Nicola Bono

a cura di Ilaria Anselmo, storica dell'arte

La Terza Conferenza Nazionale Unesco tenutasi a Torino il 20-22 maggio è un'occasione per riflettere sulle modalità di gestione e valorizzazione dei siti italiani inseriti nella Lista Unesco, tema già ampiamente trattato da *Gazzetta ambiente* (n. 1/2005).

On.le Bono, grazie anche ad un suo autorevole intervento, *Gazzetta ambiente* ha dedicato ampio spazio ai Piani di Gestione. È emerso al riguardo che il "turismo culturale" si pone tra gli obiettivi prioritari del programma di valorizzazione economica. Tuttavia non sempre valorizzazione culturale e valorizzazione economica coincidono. Come si assicura tale delicato equilibrio? E ancora, come si riuscirà a movimentare

risorse economiche e umane da parte di enti locali e investitori privati?

La valorizzazione culturale non è quasi mai coincisa con la valorizzazione economica, perché le due cose, per poter procedere in maniera coerente, presuppongono una strategia che finora non c'è stata.

La coincidenza tra politiche culturali e politiche di valorizzazione economica è fino ad oggi mancata a causa dell'assenza di una strategia che mettesse sullo stesso piano i due aspetti. C'è stata sempre una valorizzazione di carattere culturale, perché questa appartiene alla logica stessa della tutela. I beni culturali si tutelano con gli interventi di forte valorizzazione, di recupero, di restauro, di intervento finalizzato

alla loro protezione. Ma la valorizzazione economica è una cosa molto più complessa. Comporta investimenti privati, infrastrutturazione del territorio, atti di promozione legati al bene culturale – ma non solo al bene culturale – al suo contesto, all’insieme, al luogo e al territorio in cui il bene culturale è localizzato. Tutto questo finora è mancato. Ed è proprio per questo che noi del Ministero dei beni e delle attività culturali, ci siamo posti gli obiettivi – che sono poi emersi nel corso delle tre Conferenze nazionali sui Siti Unesco (in modo particolare nell’ultima) che sono obiettivi di definizione di linee guida per potere finalmente definire una strategia comprensibile e attuabile da parte di amministratori locali, – soprattutto – e più in generale di soggetti che hanno qualche collegamento con la gestione del patrimonio culturale. Quindi abbiamo definito, attraverso il Piano di Gestione, il quadro di riferimento su come si articola una politica, anche economica. E abbiamo individuato anche lo strumento attuatore che è il sistema turistico locale. In tutto ciò, la difficoltà maggiore è stata quella di trovare un livello di interazione – soprattutto con gli amministratori locali, ma anche con le

Soprintendenze, che spesso almeno all’inizio di questo nostro lavoro, avevano difficoltà nel rapportarsi alla nostra veduta e ai nostri obiettivi. In questi due anni di duro e lungo lavoro siamo riusciti – e sono fiero di questo – a realizzare una condizione in base alla quale ci sono circa 200 persone nel nostro Paese che finalmente hanno percepito il senso del nostro indirizzo e che oggi sono in grado di potere avviare una politica ad esso conforme.

A proposito del turismo culturale come tentativo di rilancio economico del settore e concreta valorizzazione del nostro patrimonio culturale, riconosciuto di interesse eccezionale, la recente L. 80/2005 sulla competitività sembra dare poco risalto alle funzioni del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare l’art. 12¹, comma 7, nel demandare a un decreto interministeriale l’organizzazione e la disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo non contempla l’intervento, tra i vari Ministeri, del Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta di una svista o di una volontà politica?

¹ Art. 12. (Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l’attività dell’Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: “Agenzia”, sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L’Agenzia assume la denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell’ENIT, che prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino all’adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
 - a) contributi dello Stato;
 - b) contributi delle regioni;
 - c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
 - d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
 - e) contribuzioni diverse.
6. Per l’anno 2005, all’ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con

Veramente mi pare esattamente il contrario perché il decreto sulla competitività, per la prima volta nella storia delle leggi italiane, contiene un riferimento preciso, indicato per ben due volte, alla nozione di "turismo culturale". La circostanza non ha precedenti. Detto riferimento è rinvenibile, la prima volta, al comma 7 dell'art. 12, la seconda volta al comma 8 della medesima disposizione.

Più in generale, nel comma 1 dell'art. 12, si fa riferimento all'istituzione di un Comitato interministeriale per la gestione delle politiche turistiche. Una sorta di cabina di regia cui fanno capo una serie di Amministrazioni dello Stato, tra cui ovviamente il Ministero per i beni e le attività culturali, e un certo numero di Assessori regionali al turismo, oltre ai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria degli operatori turistici.

Il legislatore ha inteso realizzare una sorta di luogo istituzionale di concertazione costituito dallo Stato, dalle Regioni e dai soggetti operatori privati che debbono finalmente dare unità alle linee di governo del turismo. In tale sede il Ministero per i beni e le attività culturali è dunque rappresentato.

A questa previsione si aggiungono i commi 7 e 8 che, come già anticipato, introducono la nozione di "turismo culturale" definiscono gli obiettivi dell'ENIT – organismo che è rinnovato ed è diventato l'Agenzia per la promozione – nonché specificano gli obiettivi da perseguire attraverso le innovazioni tecnologiche applicate ai principi di competitività. La nuova Agenzia non prevede la presenza dei Ministeri al suo interno: ciò sarebbe stato ovviamente un paradosso, un non-senso.

L'Agenzia è infatti un organismo autonomo, composto da soggetti che hanno un ruolo di governo nella promozione turistica, promozione che non può non avvenire se non in una visione che dia una particolare rilevanza al "turismo culturale", come ben specifica il citato comma 7.

Quindi le linee guida che il Ministero per i beni e le attività culturali detterà in ordine a questi aspetti non potranno non essere prese in considerazione dall'Agenzia. È invece fondamentale il riferimento al "turismo culturale" che – in quanto riconosciuto per legge – diventa il momento di valorizzazione del potere competitivo del nostro Paese in questo settore.

il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consulativo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo congressuale.

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.
- 8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministero delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

È in corso di esame alla Camera il disegno di legge n. 2221² già approvato al Senato – “Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella Lista del patrimonio mondiale Unesco”. Il legislatore finalmente si interessa con legge speciale alla

² Disegno di legge N. 2221, SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV.

“Misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO”

Art. 1. (Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)

1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

Art. 2. (Priorità di intervento)

1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali e paesaggistici inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

Art. 3. (Piani di gestione)

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.

2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali.

3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

Art. 4. (Misure di sostegno)

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:

- a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l’elaborazione dei piani di gestione;
- b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
- c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
- d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l’ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all’articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.

3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 1.000.000 di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) quanto a 1.000.000 di euro per l’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

5. A decorrere dall’anno 2008, agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5. (Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali)

1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

Art. 6. (Misure speciali per gli edifici privati) 1. Una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 4 è riservata al cofinanziamento di interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati localizzati all’interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

materia, tuttavia il testo in esame non sembra far fronte ai vuoti normativi che recenti vicende, quali il caso Eolie o le Ville Palladiane, hanno evidenziato. Mi riferisco in particolare al potere sostitutivo dello Stato in caso di violazioni di obblighi internazionali – quale è la Convenzione Unesco del 1972 – da parte delle Regioni, come previsto dall'art. 120 Cost. (nuovo testo)³; e, ancora, alla valenza della valutazione di impatto ambientale per progetti di opere che insistono su siti Unesco. In altri termini non ritiene che occorra una speciale tutela per siti di interesse culturale eccezionale?

No, perché la legge cui fa riferimento è una legge che per la prima volta introduce, non solo un principio di particolare intervento finanziario dello Stato per i siti Unesco, ma una disciplina e regolamentazione giuridica sul Piano di gestione. Questa è stata una delle difficoltà con cui ci siamo dovuti misurare in quanto il Piano era imposto dall'Unesco, ma non era stato mai codificato e non era comunque contemplato nella normativa italiana. Quindi, non solo si è definito cos'è un Piano di gestione, ma attraverso questa legge si sta dando ampia dignità allo stesso. E questa è una legge che nasce per avviare concretamente quelle politiche di governo del patrimonio culturale, a cominciare proprio dai siti Unesco.

Quello cui si riferisce Lei, sulla tutela, è già garantito.

L'Italia ha una delle legislazioni più elevate al mondo dal punto di vista dell'incidenza, della capacità di soddisfare questi obiettivi. E non c'è bisogno di una norma di particolare attenzione per i siti Unesco perché noi, sulla vicenda delle Eolie, abbiamo operato di rimessa solo perché la Sicilia è Regione con Statuto autonomo e quindi dotata di poteri originari e assoluti in materia di governo del paesaggio e dei beni culturali. Ma la Sicilia continua ad essere una Regione d'Italia. Qualora la

Sicilia non avesse ottemperato o, nel caso specifico, il Commissario dello Stato non avesse impugnato quella legge che determinava una sorta di "vulnus" alla tutela del patrimonio, saremmo intervenuti quale Governo nazionale proprio perché c'era in discussione il rischio di una violazione di una convenzione internazionale.

Questi profili sono già garantiti, come pure è garantita la tutela di carattere generale per qualunque tipo di intervento che non riguarda solo – badi bene – i luoghi di eccellenza. Non è corretto distinguere, quando si parla di tutela, tra eccellenze e ordinarietà perché anche l'ordinarietà può essere eccellenza, dal punto di vista della tutela paesaggistica e della tutela culturale. La norma italiana è una norma che soddisfa al momento qualunque principio. Anche le polemiche che ci sono state sul silenzio-assenso ritengo che siano state polemiche in larga misura enfatizzate ed esagerate rispetto al pericolo che si era paventato: si era esclusa in maniera chiara e definitiva qualunque implicazione che riguardasse la tutela del paesaggio e dei beni culturali. Quindi noi oggi, in Italia, non solo siamo in una situazione, di assoluta tranquillità da questo punto di vista, ma siamo esempio nel mondo come normativa di tutela e di protezione. Non abbiamo bisogno di altre leggi ancora, perché gli obiettivi non si perseguono facendo leggi ancora più restrittive altrimenti si rischia di copiare le famose grida cui Manzoni faceva riferimento nei Promessi Sposi. Non è la particolare rigidità delle norme a garantire i risultati, ma la capacità di fare applicare le norme stesse. Occorre evitare che le leggi siano rese continuamente più difficili, con il rischio poi di veder costruire gli ecomostri, come nel passato è avvenuto in alcune zone d'Italia.

Come si assicurerà la tutela del patrimonio cd. immateriale dell'Umanità nonché l'inserimento nella Lista dei siti delle Nazioni sotto-rappresentate?

³ Art. 120. Cost. "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione."

Il patrimonio immateriale è una cosa e i siti delle Nazioni sotto-rappresentate è un'altra.

L'Unesco negli ultimi anni ha assunto una posizione molto rigida, – progressivamente rigida – nei confronti dei Paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia, perché ha recepito il principio, che io reputo assolutamente irragionevole, secondo il quale si è ritenuto di dover riequilibrare, all'interno della Lista del patrimonio mondiale, la rappresentanza dei vari Paesi. E il futuro riequilibrio si vuole perseguire limitando le nuove iscrizioni dei Paesi più rappresentati. Questo è un errore: prima di tutto perché si viola la logica stessa per cui è nata la Lista del patrimonio mondiale. In quanto funzionale alla protezione del patrimonio, c'è bisogno che si scrivano i beni, non che si limitano le iscrizioni, altrimenti si preclude la protezione stessa; in secondo luogo perché il modo migliore per riequilibrare la rappresentanza è aiutare i Paesi meno favoriti a presentare i propri "dossier". Ora non può sostenersi che finora nella gestione della Lista ci sia stato un atteggiamento di favore nei confronti di taluni Paesi più fortunati a discapito di altri, meno fortunati, ma c'è stata una difficoltà dei Paesi sotto-rappresentati nel presentare le proprie candidature o perché non le sanno presentare, o perché hanno difficoltà a predisporre dossier, o perché hanno ridotta competenza e tradizione nell'ambito del settore.

Allora come si risolve il problema?

Si risolve come stiamo tentando di fare in Italia: offrendo a questi Paesi un'assistenza, ovviamente del tutto gratuita, nell'ambito della cooperazione internazionale, che consenta di poter seguire tutte le loro aspettative, di potere realizzare le loro candidature attraverso il nostro know-how e la nostra disponibilità. È esattamente quello che ci prestiamo a fare: al riguardo ho in programma a fine anno una conferenza internazionale in cui l'Italia presenterà il modello di Piano di gestione facendo capire che quella, non solo è la strada per presentare nuovi siti, ma anche una delle vie praticabili per aiutare questi Paesi a trovare soluzioni anche volte allo sviluppo, e quindi all'occupazione.

La questione del patrimonio immateriale riguarda invece la predisposizione della lista dove vengono inseriti tutti gli elementi legati alle tradizioni popolari, al patrimonio culturale "materiale". È stata una lunga e defaticante

azione da parte dell'Unesco definire e codificare i criteri, perché c'erano implicazioni di vario tipo anche di carattere politico ed in alcuni casi irredentistico per cui questa lista è stata tenuta – a volte volutamente – in disparte.

Finalmente, comunque, l'Unesco adesso ha definito i criteri.

Ora siamo nella fase della ratifica da parte dei vari Paesi membri.

L'Italia ha in corso d'opera le attività di ratifica, io mi auguro che la ratifica arrivi al più presto. Nel frattempo si è costituito all'interno dell'Ufficio Unesco un settore specifico che si interesserà del patrimonio immateriale. Siamo nella fase di definizione dei criteri, di selezione e di avanzamento di candidature.

Tenga conto che già abbiamo una nutrita lista di attesa: al primo posto figurano i pupi siciliani, però ci sono tutte una serie di altre realtà che premono per avere questo riconoscimento.

Quindi è assolutamente prioritario definire i criteri di selezione e di priorità nell'avvio delle candidature.

In che fase di attuazione sono i programmi intergovernativi, ai quali partecipa l'Italia, Comitato del Patrimonio Mondiale (CPM) e Promozione del ritorno al paese di origine dei beni culturali illecitamente sottratti?

Guardi, questa è una domanda alla quale potrebbe rispondere sicuramente molto meglio di me il Ministero degli esteri, deputato a questo tipo di settore. Io le posso rispondere secondo la mia personale sensibilità e la mia personale valutazione. Credo che non esista modo e forma al mondo di restituzione di alcunché perché nella gran parte dei casi è molto difficile attribuire una paternità e soprattutto stabilire un criterio oggettivo per la restituzione dei beni.

Tenga conto che sebbene moltissimi beni siano frutto di bottini di guerra o di occupazioni militari – e quindi conseguentemente di atti che potrebbero rientrare nel "saccheggio" come definito dal diritto internazionale – molti altri sono frutto di acquisti regolari e legali fatti in epoca in cui coloro che cedevano quei beni non ne riconoscevano alcuna valenza di carattere culturale o di carattere storico. Diventa pertanto veramente complicato, (senza considerare che ci sono, nella storia dei

vari beni, svariati trasferimenti di proprietà) individuare il momento storico in cui si può fissare con precisione assoluta il diritto alla restituzione.

Diventa altresì complicato immaginare una codificazione su questi aspetti; la storicizzazione dei luoghi di deposito – una norma del genere non potrebbe danneggiare il nostro Paese – è assai ardua perché i musei europei sono pieni di opere italiane, sicché diventa veramente difficile stabilire un criterio oggettivo universalmente accettabile. Poiché è veramente complicato risalire alla paternità e al momento storico, credo che ci si trovi innanzi a una di quelle problematiche che non avranno mai una soluzione.

Riguardo l'annoso problema dell'insufficienza dei fondi finanziari Unesco, l'Italia come partecipa finanziariamente al Fondo Unesco?

L'Italia è sicuramente il Paese più importante per quanto riguarda la Lista del patrimonio mondiale. È uno dei motivi per cui l'Italia ha anche un ruolo di particolare importanza in quasi tutti gli scacchieri del pianeta nell'opera di tutela, restauro, conservazione del patrimonio culturale. Mentre parliamo i nostri tecnici sono nella Sala della Trono degli Imperatori Cinesi, della Città Proibita oggetto di interventi di restauro; sono impegnati in India; sono impegnati in Iraq nella ricostruzione del Museo di Baghdad e soprattutto nella mappatura dei principali siti archeologici, a Nimrud, Seleucia ed altri; sono impegnati a Bam, in Iran, nella ricostruzione della città distrutta dal terremoto e sono impegnati in Libia a Leptis Magna per il restauro e per la sistemazione dell'area archeologica; sono impegnati in Kosovo; sono impegnati in Afghanistan nella predisposizione di corsi per restauratori in quel Paese: insomma l'Italia è presente ovunque viene richiesto il suo intervento. Non a caso abbiamo sottoscritto la Convenzione con l'Unesco come Paese di riferimento in tutte le crisi militari, di natura bellica, terroristica o di calamità naturale per organizzare "task forces" di pronto intervento. I nostri tecnici sono stati definiti giornalmente "i Caschi blu della cultura". Siamo il paese di riferimento dei Caschi blu della cultura per effetto di queste politiche di grande rilevanza e di concreta tutela del patrimonio.

Come viene assicurato il rispetto degli obblighi discendenti dalla Convenzione di Parigi da parte dei gestori dei siti inseriti nella Lista?

È appunto questo uno dei problemi con cui si è dovuta misurare l'Unesco. In trentadue anni di funzione della Lista è mancata la possibilità di una verifica affinché tutti i Paesi iscritti nella Lista adottassero politiche coerenti di tutela del patrimonio. Essendo questo l'obiettivo principale della Lista occorre la verifica di questa coerenza. Siccome da Paese a Paese cambiano le norme, cambiano i criteri di tutela, cambiano le modalità di intervento e, soprattutto, le riserve pubbliche destinate a questa operazione, l'Unesco in questi ultimi anni si sta interrogando sulle modalità di verifica di queste politiche. Non a caso è stato individuato nel Piano di gestione lo strumento di misurazione. Solo che, nella impostazione che era nata a Venezia nel 2003, quando abbiamo festeggiato il trentennale, si era creduto che a giorni si sarebbe decisa una disciplina che avesse imposto i Piani di gestione ai siti iscritti fino al 2001. In altri termini, chi non aveva il piano di gestione si sarebbe dovuto dotare di questo strumento per consentire la verifica delle politiche di tutela.

Tuttavia finora l'Unesco non ha deliberato in tal senso.

Non conosco le ragioni per questo ritardo, solo che l'Italia dal 2003 si è adoperata per dotarsi dei Piani di gestione, e oggi noi siamo l'unico Paese al mondo ad avere tutti i siti dotati di Piani di gestione.

Ecco perché voglio fare una conferenza nazionale-internazionale a fine anno per presentare questo modello. Io mi auguro che l'Unesco decida di formalizzare questo obbligo perché è l'unico strumento per verificare se l'iscrizione alla Lista non sia solo un titolo nobiliare con doppi effetti ma coincida con reali politiche che hanno anche riflessi economici e sociali, oltre alla funzione primaria, che è quella della tutela.

Se non si ha la possibilità di misurare tali politiche, non si è in grado di stabilire se le stesse siano congrue o meno e allora, in quel caso, risulterà perfettamente inutile l'iscrizione nella Lista.